

Oggetto: L.R. n. 22 del 20/06/1996 -Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e il Comune di Guidonia Montecelio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la L.R. n. 6/2002;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 29/1997, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTA la legge regionale 20 giugno 1996, n.22 "Istituzione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio" ed in particolare l'art. 4 che prevede, per il corretto funzionamento del parco in questione, la stipulazione di una convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio che definisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14353 del 20/2/2008 il Comune di Guidonia Montecelio ha trasmesso la deliberazione n. 211 del 24/10/2007 del Consiglio Comunale del Comune medesimo, con la quale si approva lo schema di Convenzione del Parco Archeologico Naturale dell'Inviolata, predisposto dalle competenti strutture delle due amministrazioni comunale e regionale;

CONSIDERATO che, nelle more del riordino del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio, ai sensi del citato art. 39 della L.R. 29/97, è necessario, ai fini di tutela dei beni ambientali e culturali del Parco, dare piena esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 22/96;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

tutto ciò premesso e considerato all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione o suo delegato.

Schema di convenzione

Tra

La Regione Lazio rappresentata dal Presidente della Regione domiciliato per la carica, presso la Sede della Regione Lazio sita in Roma, via Cristoforo Colombo, 212

e

Il Comune di Guidonia Montecelio in persona del sindaco pro tempore domiciliato per la carica a Guidonia (RM) in Piazza Matteotti, 20 in esecuzione della L.R. 22/96;

I QUALI

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

Vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 “Istituzione del Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio”;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

Preso atto di quanto riportato al comma 8 dell’art 39 della citata L.R. 29/97 che prevede che, in attesa dell’adeguamento alla normativa vigente, restino in vigore le disposizioni contenute nella L.R. 46/77 espressamente richiamate nelle leggi istitutive delle aree protette;

Considerato che, nelle more del riordino del Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio, ai sensi del citato art. 39 della L.R. 29/97, è necessario, ai fini di tutela dei beni ambientali e culturali del Parco, dare piena esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 22/96;

Visto in particolare l’art 4 della citata L.R. 22/96 che prevede, per il corretto funzionamento del parco in questione, la stipulazione di una convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio che definisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione

Art. 2 (Gestione)

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. 20 giugno 1996 n. 22 la gestione del Parco Naturale archeologico dell’Inviolata è affidata al Comune di Guidonia Montecelio

Art. 3 (Perimetrazione)

L'area oggetto della presente convenzione è quella costituita e individuata dalla L.R. 22/96 come Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata.

La sua estensione territoriale è delimitata dai confini indicati dall'art. 3 della L.R. 22/96 così come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

Art.4 (Oggetto)

Con il presente atto la Regione Lazio e l'Ente Gestore (Comune di Guidonia Montecelio) stabiliscono i fini, la durata della convenzione e le forme di consultazione tra i due enti nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie come indicato dai successivi articoli.

Art. 5 (Finalità)

La presente convenzione persegue il fine di coordinare tra i contraenti le funzioni ed il servizio di gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 22/96.

Art. 6(Durata)

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua stipulazione fino all'adeguamento del parco alla legge regionale 6 ottobre 1997 n.29.

Art. 7 (Modifiche)

La presente convenzione può essere integrata o modificata, previo accordo tra i contraenti.

Art. 8 (Forme di coordinamento e consultazione)

Viene convocata ogni anno dalla Regione Lazio un'apposita conferenza tra la Regione Lazio e l'Ente Gestore allo scopo di verificare i risultati ottenuti dalla gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata e consentire l'ulteriore sviluppo della funzionalità dell'area protetta, nonché la rimozione di eventuali ostacoli al funzionamento.

Art. 9 (Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio per le spese relative al funzionamento del Parco Inviolata sono regolati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 22/96, dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi nazionali e regionali in materia di aree naturali protette.

2. Le spese d'investimento sono determinate, rispettando gli obiettivi e gli indirizzi forniti dalla Regione Lazio, sulla base dei progetti presentati dal Comune di Guidonia Montecelio entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.22/96.

3. La Regione Lazio verifica la fattibilità anche dal punto di vista finanziario dei progetti presentati dal Comune di Guidonia Montecelio ai sensi del citato art. 12.

Art. 10 (Obblighi dell'Ente Gestore) (Comune di Guidonia Montecelio)

1. Approvare con proprio atto l'istituzione dell'azienda speciale di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 22/96

2. Impegnarsi a gestire l'area protetta di cui alla presente convenzione al fine di assicurare il più rapido e completo soddisfacimento delle finalità istitutive di cui all'art. 2 L.R. 22/96, in accordo con le direttive impartite dalla Regione Lazio.

3. Impegnarsi a far rispettare le norme particolari ed i divieti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 22/96.

4. Impegnarsi a provvedere all'apposizione di idonei cartelli perimetrali, di accesso e di avvicinamento al parco, secondo quanto previsto dall'art. 3 , comma 3 della L.R. 22/96. L'Ente Gestore si impegna a mantenere in ottimo stato di manutenzione ed a garantire la funzionalità nel tempo dei suddetti cartelli.

Art. 11(Personale)

Il Comune di Guidonia Montecelio si avvarrà del personale (tecnico ed amministrativo) del Ruolo Unico Regionale del Personale degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio e dell'ARP, nei limiti di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 "Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio" e nel rispetto di quanto riportato nella convenzione di cui all'art. 4, comma 2 della citata L.R. 22/96.

Art. 12 (Potere sostitutivo)

In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione Lazio nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza, un commissario ad acta.

Art. 13 (Entrate)

Le entrate derivanti all'Ente di Gestione dall'esercizio della gestione dell'area protetta sono vincolate e devono essere impiegate per il finanziamento delle opere e delle attività di gestione dell'area stessa.

Art. 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali, bollo e registrazione, sono a carico del Comune di Guidonia Montecelio.

Art. 15 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Della presente convenzione l'ufficiale rogante ha dato lettura alle parti, le quali, approvandola e confermandola, la sottoscrivono.

La convenzione, redatta in doppio originale, consta di numero tre fogli dattiloscritti, per numero tre di pagine e quanto sin qui della presente.